



COMUNE DI IMBERSAGO

Provincia di Lecco

Via Castelbarco, 1 – 23898 Imbersago

Tel. 039.99.20.198 – Fax 039.99.20.920 e-mail: magni@comunediiybersago.it

SETTORE AFFARI GENERALI – Servizio di Polizia Locale

ORDINANZA N. 34/2007

OGGETTO : INQUINAMENTO ATMOSFERICO – LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2007/15 APRILE 2008

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°5291 del 02/8/2007, recante “Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (periodo 15 Ottobre 2007 – 15 Aprile 2008)”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°5546 del 10/10/2007, recante “Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, criteri e modalità di attuazione nel periodo dal 15 Ottobre 2007 al 15 Aprile 2008”;

Richiamato il D.Lgs. 04.8.1999, n°351 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, in particolare i commi 2 e 3 dell’art 7 per l’attribuzione alle Regioni della definizione dei piani di azione contenenti le misure di controllo ed, eventualmente, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in specifiche zone dei rispettivi territori;

Visto l’art.7 del D. L.vo 30.4.1992, n°285 “Codice della strada” che consente al Sindaco di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il D.M. 21.4.1999, n°163 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari” in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione;

Visti lo Statuto Comunale nonché l’art. 107 del D.L.vo n°267/00;

ORDINA

di recepire i provvedimenti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia in premessa indicata istituendo, nel periodo **dal 1° Novembre 2007 al 15 Aprile 2008** i seguenti provvedimenti viabilistici:

il fermo del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, di:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti “pre- Euro1”, a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti “pre - Euro1” e “Euro1” diesel);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, Capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti “pre-Euro1” a 2 tempi).

Sono esclusi dal fermo del traffico:

- gli autoveicoli elettrici;
- gli autoveicoli ibridi e multimodali;
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina), alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 Gennaio 1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE punto 6.2.1.B, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
- i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- i motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, Capitolo 5, e successive direttive.

Sono esclusi altresì dal fermo del traffico:

- a) i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco; dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- b) i veicoli di pronto soccorso;
- c) gli scuolabus e i mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti “Pre-Euro1”), individuati dalla d.G.R. 15/6/2007, n° 4924;
- d) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, al servizio delle proprie esigenze;
- e) le autovetture targate CD e CC;
- f) i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- g) i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- h) i veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
- i) i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del decreto legislativo 285/1992;
- j) i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del Decreto Legislativo 285/1992, elencati all’art. 203 del d.p.r. 495/1992;
- k) i veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- l) i veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, i veicoli degli operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- m) i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- n) i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- o) i veicoli dei sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione, per le funzioni del proprio ministero;

- p) i veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- q) i veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- r) i veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- s) i veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- t) i veicoli con targa estera;
- u) i veicoli condotti da persone ultrasessantacinquenni, qualora il veicolo non catalitico sia l'unico di proprietà;
- v) i veicoli dei rappresentanti di commercio;
- w) i veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive;
- x) i veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS. Sacramenti del battesimo e del matrimonio, nonché ai veicoli di coloro che partecipano ad esequie funebri per il tempo strettamente necessario;
- y) i veicoli di quanti si rechino presso gli Aeroporti per le formalità di imbarco muniti di prenotazione;

Il fermo del traffico non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:

- strada provinciale n. 56.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro, di cui alla precedente lettera f).

In applicazione del Punto 3 lettera b) del Piano d'Azione approvato con la citata Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°5291 del 02/8/2007, è disposto, altresì, nel periodo dal 1 Novembre 2007 al 15 Aprile 2008, **l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate.**

L'ufficio di Polizia Locale del Comune di Imbersago (tel. 039/9920198, int. 3) è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie.

Della presente Ordinanza verrà data ampia comunicazione al pubblico (sito internet comunale, albo pretorio, luoghi pubblici, ecc...).

In caso di violazione del divieto indicato nel presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall'art.7 commi 1, lett. b) e 13 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 74,00 a € 296,00.

La Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Si rammenta che in base al 3° comma dell'art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

IL SINDACO
Giovanni Ghislandi

Imbersago, li 27.10.2007.